**S T A T U T O**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, DURATA, NATURA DELLA SOCIETA’**

**ART. 1 – DENOMINAZIONE**

* 1. È costituita una Società per Azioni, interamente pubblica, denominata "GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASERTANI S.p.A." che può essere indicata anche in forma abbreviata "GISEC S.P.A." senza punti di separazione e senza vincolo di rappresentanza grafica.
  2. Si configura Società in house providing ed è strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche dei Soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nell’ambito delle attività connesse al perseguimento dell’oggetto sociale; da ciò consegue il rispetto dei limiti normativi previsti dalla disciplina di coordinamento e contenimento della finanza pubblica.
  3. La Società è soggetta a “controllo analogo congiunto” da parte dei Soci, che lo esercitano attraverso il Comitato di Controllo Analogo Congiunto (di seguito denominato Comitato), secondo quanto previsto dal presente statuto e dal patto parasociale sottoscritto dagli stessi.
  4. La Società è tenuta a garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste dalla normativa vigente ed a garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l’affidamento di incarichi professionali, l’adozione di provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
  5. La Società è tenuta a garantire il rispetto della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente ed assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti ai sensi del D.lgs. 33/2013.
  6. La Società si adegua ai principi della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed alle conseguenti Linee Guida emanate dall’ANAC per le società partecipate, prevenendo condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno della Società.

**ART. 2 - SEDE SOCIALE**

2.1 La Società ha sede legale in Caserta (CE).

2.2 Il trasferimento della sede legale nonché l'istituzione, trasferimento e soppressione delle eventuali sedi secondarie nell'ambito della Provincia di Caserta è stabilito, ai sensi dell'art. 2365 comma 2 del Codice Civile, con decisione dell'organo amministrativo e non comporta modifica dello statuto.

2.3 L'Organo Amministrativo potrà istituire, previ gli adempimenti di legge, sedi operative uffici di rappresentanza, filiali ed agenzie, ma unicamente nel territorio in cui opera.

**ART. 3 – DURATA**

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per Deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**ART. 4 – NATURA DELLA SOCIETA’**

4.1 La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno necessariamente conformate al modello della Società pubbliche con capitale a totale partecipazione pubblica.

4.2 Pertanto:

(a) la partecipazione al capitale sociale è, direttamente o indirettamente, rappresentativa degli Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale Caserta di cui alla L.R. n. 14/2016 in ragione della popolazione di ciascuno di essi;

(b) la Società, direttamente, e a mezzo dei propri Soci, esercita e presta la propria attività esclusivamente a favore degli Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale Caserta e che comunque, l’attività prevalente della società sarà rivolta a favore degli enti pubblici che la partecipano ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.lgs. n. 175/2016;

(c) la Società è soggetta all'Indirizzo degli Enti soci, direttamente ed indirettamente rappresentativi e controllati dagli Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale Caserta e non può perseguire interessi contrari a quelli di cui sono portatori i medesimi soggetti.

4.3 Le attività di Indirizzo, programmazione da parte degli Enti Locali Soci dell'Ambito Territoriale Ottimale Caserta, sono previste e garantite:

(i) dal presente Statuto che:

- per quanto previsto dal presente Statuto assicura rappresentanza, singola e congiunta, negli organi decisionali della Società a tutti gli Enti Soci, consentendo ad essi l'esercizio congiunto di una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, nonché, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni del Tit. III in tema di funzionamento dell’Assemblea, l'esercizio di autonomi poteri di Indirizzo in ordine alle determinazioni attinenti programmazione della gestione di servizi, nonché la costruzione e gestione di opere funzionali ai medesimi, sul territorio di riferimento;

- per quanto previsto dal presente Statuto garantisce al contempo rappresentanza ai singoli Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale Caserta, assicurando ai medesimi di concorrere direttamente o indirettamente a mezzo dei Soci controllati, alle decisioni strategiche della Società, e riconoscendo ai medesimi inoltre autonome potestà di impulso, verifica ed informazione;

(ii) dalle obbligazioni assunte dalla Società negli atti di affidamento del servizio e dal contratto di servizio, predisposto e approvato, in conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale della Campania n. 14/2016, dai competenti organi dell'Ente d’Ambito Caserta;

(iii) dall'obbligo cogente per la Società di assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale i contenuti degli atti di cui al punto precedente;

(iv) dall'obbligo della Società di perseguire gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati in sede assembleare dagli Enti soci, direttamente ed indirettamente, rappresentativi degli Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale Caserta;

(v) dall'eventuale stipula di patti parasociali o anche di apposita convenzione o anche di altri strumenti organizzativi appropriati per disciplinare forme, eventualmente anche aggiuntive, di controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo, come tale riconosciuto dall'Assemblea della Società idoneo a divenire atto di regolamentazione integrativo del presente Statuto, cui i Soci e gli organi sociali sono vincolati per tutti gli adempimenti ivi previsti;

(vi) ogni altro atto inerente la gestione purché espressamente richiesto secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa;

(vii) dall'obbligo per il Consiglio di Amministrazione e per l'Organo di Controllo di riscontrare in modo puntuale e tempestivo le motivate richieste di informazioni e chiarimenti da parte degli Enti soci per il servizio erogato nei territori di riferimento, in funzione dell'esercizio del potere di Indirizzo e Vigilanza ai medesimi espressamente riconosciuto, e che dovrà essere in ogni caso adeguatamente garantito anche a mezzo della trasmissione di rapporti annuali sull'andamento del servizio erogato dalla Società;

(viii) la Società, in ogni caso, adotta le obbligatorie procedure e meccanismi operativi in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati di cui la Società stessa potrebbe essere dichiarata responsabile;

4.4 Fermo quanto sopra, la Società opererà attenendosi alle prescrizioni, alle direttive, al D.lgs. 152/2006 ed agli atti di regolazione locale del servizio dell'Ente d’Ambito Caserta, quale Ente di Governo d'Ambito, affidatario del servizio nonché agli indirizzi impartiti dall’Assemblea dei soci di cui al presente Statuto.

**TITOLO II**

**OGGETTO SOCIALE, MODELLO ORGANIZZATIVO, DOMICILIO SOCI, CAPITALE E AZIONI**

**ART. 5 - OGGETTO SOCIALE**

5.0 La GISEC S.p.A. è una Società a totale partecipazione pubblica che svolge un servizio di interesse economico generale secondo le definizioni di cui all’art. 2 comma 1 lett. b), i), l), n), del D.lgs. 175/2016.

5.1 La società cura la gestione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali connesse al ciclo integrato dei rifiuti che vengono concessi in comodato alla Società stessa.

5.2 In attuazione degli scopi di cui al precedente punto 5.1, la Società, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, potrà esercitare, anche separatamente, ciascuna delle seguenti attività:

a) La gestione degli impianti, dei beni e delle altre dotazioni acquisite e/o conferite dai Soci, ivi comprese le discariche e gli impianti di smaltimento;

b) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;

c) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;

d) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;

e) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti;

f) La progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;

g) La progettazione, la costruzione, e la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, per il trattamento la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, comprese le discariche e lo stoccaggio provvisoria, dei rifiuti di qualsiasi specie e natura; h) La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, per la selezione e il recupero dei rifiuti ingombranti;

i) La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse, per il recupero dei R.A.E.E.;

l) La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi e rifiuti solidi provenienti da attività industriali;

m) La progettazione, la costruzione e la gestione di infrastrutture ed altre opere impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale o comunque a valenza ecologica ed ambientale;

n) L'attività di progettazione è finalizzata unicamente alla costruzione degli impianti sopra indicati ed è esercitata restando esclusa qualsiasi attività di progettazione autonoma a favore di terzi estranei alla Società;

o) Il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento, dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti.

p) Le attività di gestione tecnica manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale;

q) L'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;

r) Le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e ogni altro intervento di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati; s) Le attività di autotrasporto per conto terzi al fine di adempiere agli scopi societari.

5.3 In attuazione degli scopi di cui al precedente punto 5.1 ed in via successiva rispetto alle attività di cui al punto 5.2, nel rispetto delle discipline di settore, e della normativa dell'Unione Europea la Società, potrà altresì gestire nell'osservanza dei presupposti di cui alle disposizioni vigenti la raccolta di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché ogni altra attività inerente l'erogazione dei servizi pubblici locali rientranti nella gestione integrata dei rifiuti.

5.4 La Società deve uniformare tutte le proprie attività ai criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. Nell’espletamento e/o nell’affidamento delle attività e dei servizi, la Società, nel rispetto e nei limiti della normativa tempo per tempo vigente, può valutare di prediligere, in via prioritaria, altre Società pubbliche afferenti i Soci che abbiano i requisiti funzionali per svolgere i servizi richiesti.

5.5 La Società potrà inoltre adottare iniziative, costituire ed aderire ad Enti, sostenere progetti, che abbiano come scopo prevalente la diffusione di culture e comportamenti eco-compatibili.

5.6 La Società, al solo fine di conseguire l’oggetto sociale sopra indicato potrà:

\*compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, le operazioni bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

\*avviare con le altre Province della Regione Campania, e con le Società da esse partecipate aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sinergie volte al miglioramento dei processi e delle attività aziendali;

\* assumere interessenze e partecipazioni in altre Società pubbliche e/o private aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatto salvo il disposto dell'art. 2361 del codice civile ed esclusivamente nell'ottica del miglioramento dei processi e delle attività aziendali, ove compatibile con il dettato normativo del D. Lgs. 175/2016; in tali limiti potrà costituire Società, acquisire o mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 c. 1 e 2 del D. Lgs.175/2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, laddove compatibile, del decreto stesso;

\* provvedere alla fornitura di impianti e realizzare fabbricati ed altre opere edili necessarie all'installazione e/o alla gestione dei prodotti, sistemi e servizi predetti, anche rilevando aree e stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli;

\*prestare garanzie reali/personali, in particolare fideiussioni, esclusivamente per obbligazioni proprie;

\* ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

\* partecipare a consorzi e associazioni temporanee di imprese nell'ambito territoriale di appartenenza.

La Società deve effettuare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci.

**ART. 6 – MODELLO ORGANIZZATIVO**

6.1 La società costituisce un modello organizzativo in autoproduzione (così detto in house) degli enti soci per la gestione dei servizi pubblici locali e dei beni, funzioni e/o servizi strumentali, rispondenti ai modelli previsti della normativa interna e comunitaria; gli enti locali o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi , nelle forme e disciplina di cui al presente Statuto, dei Patti Parasociali e/o Convenzioni tra i Soci.

6.2 La Società è soggetta a un controllo coordinato da parte dei Soci, tale da garantire l’espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti, mediante l’utilizzo di strumenti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato, idonei a garantire, che ciascun ente, insieme a tutti gli altri soci pubblici della società, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l’attività della società anche in modo svincolato dalle effettive quote di partecipazione detenute dai singoli soci.

6.3 Il Controllo Analogo Congiunto è realizzato mediante prescrizioni dirette alla definizione di regole comuni da attuarsi all’interno della Società con lo scopo di ricondurre la gestione della Società in un ambito prettamente pubblicistico individuando i principali strumenti operativi e condivisi, al fine di attuare un’effettiva e determinante influenza da parte dei Comuni Soci, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

6.4 Le attività ed i servizi che costituiscono l’oggetto sociale, di cui ai commi precedenti, saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti Soci, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, comma 2, lettera g) del D. Lg. 18 agosto 2000 n. 267.

6.5 In conseguenza del pregnante controllo analogo previsto nel presente statuto, la società ha l’obbligo di organizzare le risorse aziendali nel loro complesso, rispettando gli obiettivi ad esse assegnati dai propri enti soci ed allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché tra l’ente affidante e la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica vi sia uno scambio d’informazioni verso l’ente socio per il tramite dell’organismo di controllo analogo, con il fine della rilevazione degli scostamenti e dell’attivazione di eventuali azioni correttive.

**ART. 7- DOMICILIO DEI SOCI**

7.1. Il domicilio del Socio, degli Amministratori e dei Sindaci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dai libri sociali. Ogni variazione dovrà, sotto la personale responsabilità degli interessati essere notificata alla Società e trascritta sui libri sociali a cura dell'organo amministrativo.

**ART. 8 - CAPITALE E AZIONI**

8.1 Il capitale Società è fissato in € 1.000.000,00 (euro un milione) suddiviso in n. 10.000,00 (diecimila) azioni del valore nominale di € 100,00 ciascuna. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

8.3 Le azioni sono nominative, indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

8.4 I soci pubblici non possono cedere a privati alcuna percentuale della propria partecipazione azionaria.

8.5 La quota di capitale è riservata e sottoscritta, anche in modalità progressiva, dai Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale Caserta, in ragione della rispettiva popolazione, a cui va detratta la popolazione del comune capoluogo ricadente nell’ATO Caserta.

In sede di prima sottoscrizione il capitale sarà sottoscritto dagli Enti Locali soci in misura equitativamente stabilita sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 31.12.2022.

8.6 La partecipazione pubblica nella società potrà essere trasferita ai soli Comuni soci della medesima, o a seguito di trasformazione dei medesimi, o a società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria.

**ART. 9 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE – UTILIZZO DI EVENTUALI RISERVE**

9.1 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile e di ogni altra norma di legge applicabile, e del presente Statuto.

9.2 La Società dovrà sempre rappresentare, direttamente o indirettamente, gli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Caserta;

9.3 Salvo per il caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e di riduzione del capitale sociale per perdite, i Soci, in considerazione della condivisione da parte loro dello scopo sociale e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, dovranno e/o potranno variare il capitale sociale:

- in conseguenza di operazioni funzionali allo scorporo dei beni, delle reti e degli impianti già conferiti e confluiti nel patrimonio sociale, che verranno deliberate, per scelta volontaristica o per imposizione di legge o ancora per prescrizione dell'Ente di Governo dell'Ambito, ai fini dell'affidamento e del mantenimento della gestione del Servizio integrato Rifiuti e comunque per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale;

- in conseguenza della necessità di conformare la partecipazione sociale a vincoli normativi imperativi;

- al fine di assicurare l'ingresso nella compagine sociale degli Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale Caserta che non avessero ancora proceduto ad acquisire una partecipazione diretta nella Società.

9.4 Le riserve create in occasione di aumenti di capitale, o comunque di conferimenti a capitale, anche pregressi, che abbiano (o abbiano avuto) luogo con conferimenti eccedenti il valore imputato a capitale sociale ed eseguiti da parte dei Soci in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale quanto ai Soci, per importo eccedente il valore nominale imputato a capitale, ovvero ancora che corrispondano ad apporti espressamente effettuati a fondo perduto e senza obbligo di restituzione, rappresentano e costituiscono componenti stabilmente e definitivamente acquisite del patrimonio netto della Società, e come tali da iscriversi nella relativa situazione patrimoniale, ferma restando la riferibilità e l'ascrivibilità di dette riserve, per la parte di competenza di ciascun soggetto conferente, a coloro che hanno eseguito detti conferimenti non proporzionali ovvero eccedenti l'importo imputato a capitale (cd. "riserve targate").

9.5 Le predette “riserve targate” non sono distribuibili ai soci; neppure possono essere a questi rimborsate o assegnate, al di fuori delle ipotesi di recesso o esclusione ovvero di ripartizione dell'eventuale residuo attivo in esito alla liquidazione della Società, se non in forza di una decisione dei Soci da assumersi con maggioranze qualificate come per le operazioni sul capitale, fermo restando che la eventuale decisione di distribuzione non potrà che riguardare le “riserve targate” di tutti i Soci cui le stesse afferiscono e che detta distribuzione dovrà avvenire, proporzionalmente in caso di restituzione parziale ovvero integralmente, in favore del soggetto che le ha rispettivamente conferite e costituite e al medesimo assegnate.

9.6 In ogni caso, dette riserve potranno tuttavia essere utilizzate per eseguire aumenti di capitale a titolo gratuito che riguardino le “riserve targate” di tutti i Soci, cui le stesse afferiscono, con conseguente assegnazione delle corrispondenti quote di partecipazione di nuova emissione direttamente ai Soci cui le riserve medesime siano rispettivamente ascrivibili, e in misura proporzionale all'ammontare delle “riserve targate” imputate a capitale.

9.7 Nell'eventualità di perdite incidenti sul patrimonio netto della Società ed eccedenti l'ammontare delle riserve costituite mediante accantonamenti di utili, delle riserve costituite mediante conferimenti eseguiti da parte di tutti i Soci o terzi in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché di ogni altra riserva disponibile o comunque utilizzabile a copertura delle perdite, l'eventuale parte di perdite residue e ancora eccedenti l'ammontare di ogni altra riserva o fondo utilizzabile per legge a copertura delle perdite dovrà essere ripianata mediante riduzione per importo corrispondente delle suddette “riserve targate” e, per la quota di riserva targata riferibile a ciascuno Socio che l'ha costituita e conferita, in misura proporzionale rispetto alla partecipazione al capitale sociale detenuta da ciascun Socio rispetto all'ammontare delle perdite residue, in ogni caso appena prima della riduzione del capitale sociale.

9.8. Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere a copertura delle perdite mediante utilizzo delle “riserve targate”, il Socio che non risultasse titolare di “riserve targate” in misura sufficiente all'assorbimento proporzionale a copertura delle perdite come testé declinato, avrà l'obbligo di procedere alla tempestiva costituzione di una propria “riserva targata” mediante conferimenti a patrimonio netto o apporti espressamente effettuati a fondo perduto, e senza obbligo di restituzione, in misura proporzionale alla quota di capitale al medesimo spettante e per un importo sufficiente alla copertura delle perdite per la quota di sua competenza. Nell'eventualità in cui dette “riserve targate” siano state utilizzate a copertura delle perdite, gli eventuali utili degli esercizi successivi a quello nel quale le riserve siano state cosi utilizzate dovranno essere accantonati in apposite riserve personalizzate e ascritte proporzionalmente a ciascuno dei Soci le cui “riserve targate” siano state utilizzate a copertura delle perdite, sino a che non siano ricostituite integralmente le riserve targate nel loro importo esistente prima della riduzione.

**ART. 10 – AZIONI**

10.1 I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta ferme restando le particolari prerogative riconosciute dal presente Statuto ai Soci Enti Locali – Pubblici - ai fini del rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi locali: ciascuna partecipazione di enti locali dell’Ambito Territoriale Ottimale Caserta sarà commisurata alla partecipazione del singolo Comune, salvo diversa successiva deliberazione assembleare.

**ART. 11 – SOCI**

11.1 Possono acquistare la qualità di Soci Pubblici esclusivamente gli enti locali rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale Caserta.

11.2 La partecipazione alla Società, e l'opponibilità ad essa dei relativi trasferimenti delle partecipazioni sociali, nei casi ammessi dal successivo art. 13 è subordinata all'adozione preventiva integrale ed esplicita, da parte del terzo, dello Statuto e di eventuali Patti Parasociali e di ogni atto e/o accordo esecutivo stipulato al fine dell'affidamento e mantenimento del Servizio integrato Rifiuti d’Ambito e comunque del miglior perseguimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni e/o costituzione di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la maggioranza del capitale pubblico.

**ART. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI**

12.1 I Soci, secondo i contenuti e le modalità prestazionali che verranno puntualmente identificati e disciplinati in apposti atti di regolamentazione in coerenza con il presente Statuto, con il contratto di servizio e con ogni altro atto concordato tra i Soci e tra essi e la Società, si obbligano, per tutta la durata della titolarità della partecipazione sociale:

a) a garantire e conservare, in conformità alla disciplina normativa vigente in materia, natura e struttura di Società a totale capitale pubblico partecipata e controllata dagli Enti Locali dell’Ambito Territoriale Ottimale Caserta;

b) a garantire e conservare struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione del Servizio Integrato Rifiuti nel predetto Ambito Territoriale Ottimale Caserta;

c) a mettere a disposizione la propria struttura, i propri servizi, il proprio know-how, ed ogni altro requisito oggettivo e soggettivo posseduto e necessario o anche solo utile al fine dell'affidamento e/o del mantenimento, a favore della Società, del Servizio Integrato Rifiuti e comunque del miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

**ART. 13 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI.**

13.1 Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi.

13.2 Resta fermo il rispetto del disposto di cui al precedente art. 12, nonché in ogni caso il divieto di trasferimento delle azioni a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, possa pregiudicare in qualsiasi modo il conseguimento e/o il mantenimento dell'affidamento del servizio.

13.3 Il diritto di recesso, in conseguenza del divieto di trasferimento delle partecipazioni, non può essere esercitato se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima modifica della presente disposizione e previo preavviso di almeno un anno, e con diritto alla liquidazione nelle forme previste dal presente Statuto entro due anni, fatte salve differenti previsioni convenute tra i Soci in apposito patto parasociale stipulato in coerenza alla normativa vigente ed ivi compresa la disciplina in materia di Società a capitale maggioritario pubblico.

13.4 Le prescrizioni contenute nel presente articolo 13 potranno essere modificate solo con il consenso unanime dei Soci.

**TITOLO III ASSEMBLEA**

**ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

14.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio d’esercizio, previa acquisizione di parere vincolante del Comitato, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

14.2 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

14.3 In particolare l'Assemblea Ordinaria delibera circa:

a) l'approvazione del Programma pluriennale dell'attività societaria;

b) l'approvazione del Programma annuale dell'attività societaria e del Bilancio di Previsione;

c) l’approvazione, contestualmente al bilancio di esercizio, della relazione sul governo societario, richiesta dall’art. 6 del D.lgs. 175/2016;

d) l’approvazione del piano di risanamento previsto dalla normativa vigente in tema di società pubbliche partecipate;

e) l’approvazione di qualunque altro atto diretto ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali dell’Organo di Amministrazione al fine di garantire la continua strumentalità dell'attività della Società o ad attribuire indirizzi ed obiettivi strategici;

f) la nomina e la revoca dei componenti l’Organo di Amministrazione, e dell’eventuale Presidente della Società, secondo le modalità previste dallo Statuto ed in modo che all’interno dell’Organo sia garantita la rappresentanza di tutti i soci;

g) la nomina e revoca dell’Organo di Controllo;

h) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di Controllo;

i) l’approvazione delle proposte dell’Organo Amministrativo circa nuove assunzioni di personale.

l) l’approvazione di operazioni commerciali, di particolare rilevanza e strategicità per la Società, ed operazioni industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, proposte dall’Organo Amministrativo che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale;

m) l’approvazione di strumenti regolamentari proposti dall’Organo Amministrativo che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità nell’affidamento di lavori, di forniture, di beni e servizi ed incarichi professionali, nonché, nelle procedure selettive del personale da assumere;

n) l’approvazione, qualora lo si ritenga necessario, di un Regolamento interno di funzionamento;

o) l’approvazione di modifiche statutarie;

p) l’autorizzazione a singole operazioni di investimento di ammontare superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero), qualora non previsti dal piano degli investimenti di cui al punto precedente, salvo che gli Amministratori non ne dichiarino la necessità di immediata esecuzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi;

q) l’autorizzazione all’acquisto ed alla cessione di beni immobili, di aziende e di rami di queste;

r) l'autorizzazione all'assunzione di finanziamenti, nonché l'autorizzazione alla concessione di garanzie in favore di terzi;

s) l’autorizzazione su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dallo Statuto della Società;

14.4 I Soci prevedono opportune procedure per la valutazione preventiva dei programmi annuali e pluriennali di attività, dei bilanci preventivi e civilistici nonché per l'esercizio per il tramite del Comitato di un generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione della Società, come meglio specificato e declinato al successivo art. 24 e nel patto parasociale sottoscritto tra i Soci. Sono comunque oggetto di preventivo parere vincolante del Comitato gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), o) e p) del presente articolo.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

15.1 L'assemblea viene convocata, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o se nominato, dall’Amministratore Unico, in mancanza da un Amministratore a ciò delegato per decisione dell'Organo Amministrativo nonché, nei casi di legge, dal Collegio Sindacale.

15.2. Gli Amministratori sono obbligati a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta un Socio, ovvero almeno due componenti del Consiglio d'Amministrazione, purché in tale richiesta siano indicati chiaramente gli oggetti da trattare.

15.3 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, o entro 180 giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

15.4 L'Assemblea Straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

15.5 L'Assemblea può tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

**ART. 16 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

16.1 L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo mediante avviso da spedire al Socio presso l’indirizzo risultante dal libro Soci, al Collegio Sindacale, agli Amministratori ed ai componenti del Comitato del controllo analogo. L'avviso, indicante il luogo, la data e l’ora della riunione nonché gli argomenti all’ordine del giorno, deve essere inviato tramite pec, lettera raccomandata, telegramma, telefax, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza. Nell'avviso può essere fissata la data per la seconda convocazione la quale comunque non potrà superare i 30 giorni dalla prima.

16.2. L’Assemblea può essere tenuta in videoconferenza a condizione che sia possibile identificare i partecipanti e che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

16.3 In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'Assemblea sarà valida, comunque riunita, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti alla riunione la maggioranza degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale.

**ART. 17 - COSTITUZIONE ASSEMBLEA E VALIDITA' DELIBERAZIONI**

17.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite sulla base dei quorum indicati dalla normativa vigente.

17.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con i quorum indicati dalla normativa vigente e dovranno essere assunte in conformità alla Legge e al presente Statuto.

17.3 L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della Società, previo parere dell'organo di controllo analogo di cui all'art. 23.

**ART. 18 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

18.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o, se nominato dall’Amministratore Unico, in caso d'assenza o impedimento, la stessa è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione, se nominato, o da altra persona a ciò designata dall'Assemblea medesima. Al Presidente dell’Assemblea spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire alla riunione.

18.2 L'Assemblea provvede inoltre alla nomina del Segretario che potrà anche essere scelto tra persona estranea alla Società.

**ART. 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

19.1 È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

\* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

\*che sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

\* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

\* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;

\* che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario. Al Presidente dell’Assemblea spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento alla riunione.

19.2 Il Socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta e comunque nel rispetto e con i limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile, da altra persona anche non socia. Nei casi consentiti dalla legge, la delega può essere rilasciata anche per più assemblee. Non è ammesso il voto per corrispondenza. La delega non può essere rilasciata a:

\* Amministratori, Sindaci o dipendenti della Società o di soggetti da essa eventualmente controllati;

\* Professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la Società.

**ART. 20 - CONFLITTO DI INTERESSI**

20.1 Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio nelle deliberazioni in cui ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

**ART. 21 - VERBALI DELLE DELIBERAZIONI** **DELL'ASSEMBLEA**

21.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio che, comunque, deve essere riportato nel libro delle decisioni dei Soci.

21.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato.

21.3 Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni.

**ART 22 INDIRIZZO E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO**

22.1 La Società, oltre ai normali controlli spettanti ai Soci ai sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo da parte degli Enti Soci analogo a quello esercitato dai medesimi sui propri servizi, i quali praticano congiuntamente un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società, attraverso l’esercizio di poteri di programmazione, indirizzo e controllo.

Il controllo analogo congiunto è esercitato dal Comitato di cui all’art. 23 secondo le modalità previste al presente statuto ed in apposito patto parasociale stipulato tra i Soci.

22.2 La Società, nell’esercizio della sua attività, si uniforma al patto parasociale sottoscritto dai Soci ed ai principi ivi contenuti. La Società mette a disposizione del Comitato, in tempi congrui per le dovute verifiche, i documenti, i dati e quant’altro necessario ed offre la massima collaborazione e trasparenza al fine dell'efficace attività di indirizzo e controllo analogo.

L’esercizio del controllo analogo congiunto si fonda in via principale sull’approvazione del Programma pluriennale dell'attività societaria, sul Programma annuale dell'attività societaria e sul Bilancio di Previsione ed è effettuato in forma di indirizzo (controllo preventivo), monitoraggio (controllo concomitante) e verifica (controllo consuntivo).

22.3 In fase preventiva, il controllo è esercitato tramite la definizione di indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi da parte degli Enti Soci e tramite l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci dei documenti programmatici e degli atti fondamentali di gestione della Società.

In tal senso, l’organo amministrativo predispone e l’Assemblea dei Soci approva, previa acquisizione di parere vincolante del Comitato, il Programma pluriennale dell'attività societaria, il Programma annuale ed il Bilancio di Previsione entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario e comunque in tempo utile per consentire il loro eventuale recepimento all’interno dei documenti di programmazione degli Enti Soci.

22.4 Nei suddetti documenti vengono individuate le attività da svolgere ed i risultati ipotizzati. Lo svolgimento di attività, non comprese nei documenti in oggetto e rientranti, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, nella competenza decisionale dell’Assemblea, dovrà essere autorizzato tramite atti di controllo ex-ante adottati specificatamente per la fattispecie verificatasi.

Gli organi societari, previo confronto, si attengono agli obiettivi fissati con il controllo ex-ante.

22.5 Nel corso dell’esercizio, i Soci esercitano il controllo contestuale per il tramite del Comitato monitorando lo stato di attuazione degli obiettivi, definiti nella fase preventiva, e l'andamento della gestione tramite l’analisi di relazioni periodiche trasmesse dalla Società (nella misura di almeno una volta l’anno).

22.6 In particolare, entro i termini previsti all'art. 193 del TUEL per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’organo di amministrazione sottopone al Comitato una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, che dia conto dell’andamento della gestione e di eventuali scostamenti dal Programma annuale dell'attività societaria e dal Bilancio di Previsione.

22.7 In caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, il Comitato potrà indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.

22.8 Il controllo contestuale è comunque sempre esercitabile dal Comitato, nel corso d’esercizio, attraverso:

- la possibilità di richiesta di ulteriori relazioni sull’andamento della gestione;

- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi in corso d’esercizio, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

- la possibilità di fornire indirizzi vincolanti, sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell’organismo in house;

- la possibilità di eseguire controlli ispettivi nei locali della Società;

- il potere di proporre modifiche e miglioramenti dei contratti, convenzioni o schemi-tipo adottati dalla Società.

In fase consuntiva, il controllo viene esercitato tramite l’analisi dei risultati conseguiti, con l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del bilancio d’esercizio comprensivo della relazione sul governo societario, contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, e del report, riportante il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi della Società con evidenza dello scostamento rispetto ai documenti programmatici approvati. Tali documenti, predisposti dall’organo amministrativo, sono oggetto di preventiva acquisizione di parere vincolante da parte del Comitato d’indirizzo e di controllo analogo, per i profili di competenza, a supporto della verifica del raggiungimento dei risultati attesi e della coerenza dell’attività gestionale rispetto agli indirizzi posti dagli Enti Soci.

22.9 L’organo amministrativo, al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, deve consentire al Comitato l'esercizio dei poteri di controllo anche presso la sede della Società, nonché fornisce le informative necessarie per l’assolvimento dei loro compiti di indirizzo e controllo.

La Società e gli organi societari non perseguono interessi contrari a quelli dei Soci.

22.10 Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del comitato di controllo analogo.

**ART. 23 - COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO (altrove e di seguito definito Comitato)**

23.1 Il controllo analogo congiunto è esercitato da tutti i Soci per il tramite del Comitato.

Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei Soci per l’esercizio del potere di indirizzo e del controllo analogo congiunto ed è preposto a verificare che gli organi societari operino coerentemente e si conformino agli indirizzi ed alle direttive gestionali impartite congiuntamente dagli Enti Soci.

23.2 Il Comitato di Controllo Analogo, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell’esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte dell’ente pubblico socio, in conformità a quanto previsto dall’oggetto sociale della Società.

23.3 Il Comitato di Controllo Analogo vigila sull’attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società e delle relative direttive generali. Vengono rimessi al Comitato:

- operazioni straordinarie (quali, ad esempio, liquidazione, fusione, scissione), se non già previste negli strumenti di pianificazione industriale;

- esame ed istruttoria per modifiche dello Statuto;

- controllo dei documenti di programmazione (Budget, Piani Industriali) e rendicontazione (bilancio d’esercizio).

- atti di indirizzo in merito ai contratti di servizio e dei relativi atti conseguenti, nonché verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio;

23.4 Il Comitato per il controllo analogo esercita le proprie funzioni in tre distinte fasi:

a) controllo ex ante – indirizzi ed obiettivi programmatici;

b) controllo contestuale – monitoraggio periodico sull’andamento della gestione;

c) controllo ex post – verifica dei risultati raggiunti.

23.5 Le modalità del Controllo Analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze previste dallo Statuto e dei Patti parasociali.

23.6 In fase di indirizzo, il Comitato di controllo analogo approva gli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali laddove predisposti (statuti, piani industriali, piani di sviluppo, relazioni programmatiche pluriennali, atti di amministrazione straordinaria).

23.7 Il Comitato di controllo analogo approva, altresì, gli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione programmatica, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei lavori) ed i regolamenti di gestione, ove esistenti.

23.8 Il Comitato di Controllo Analogo, inoltre, orienta ed indirizza l’attività della Società verso il perseguimento dell’interesse comune attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica e garantendo il socio sull’economicità e qualità del servizio offerto.

23.9 La Società, nei propri documenti di programmazione, si attiene agli orientamenti del Comitato di Controllo Analogo.

23.10 La Società sottopone, entro il 1° semestre dell’anno, una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il Comitato di controllo analogo possa verificare la coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

23.11 Il Comitato di controllo analogo, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, può indicare le azioni necessarie da intraprendere, alle quali l’organo amministrativo delle società dovrà attenersi.

23.12 Il controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio di report periodici aziendali, nei quali viene illustrato:

a) Lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;

b) L’andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale.

23.13 Il Comitato di controllo analogo, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alla società documentazione integrativa tesa a fornire ulteriori dettagli sull’andamento delle attività.

23.14 In fase di approvazione del bilancio di esercizio il Comitato di controllo analogo prende atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della società. In questa fase del controllo, il Comitato di controllo analogo, sulla base dei risultati raggiunti, può dare indicazioni sulla rimodulazione degli obiettivi della programmazione.

23.15 In ogni caso, l’organo amministrativo sottopone a preventivo parere del Comitato gli atti relativi a:

- andamento economico - patrimoniale aziendale su base semestrale;

- orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale.

23.16 Il Comitato:

- si confronta con il Collegio Sindacale e con il Revisore Contabile;

- vigila sul rispetto del principio di parità di accesso, competenza e di rappresentatività territoriale nella nomina degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate.

23.17 Il Comitato di Controllo Analogo è presieduto da persona nominata dal Comitato stesso e, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente individuato a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

23.18. Il Comitato di Controllo Analogo può chiedere all’organo amministrativo ulteriore documentazione a supporto della propria attività. Qualora ciò si verifichi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Unico dovrà provvedere tempestivamente all’inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.

23.19. Il Comitato di controllo analogo è convocato in via ordinaria almeno due volte l’anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Unico rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:

a) di ogni membro del Comitato;

b) di almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione, ove presente.

23.20 Il Comitato di Controllo Analogo è composto da membri nominati dall'Assemblea con voto favorevole di tanti Soci che direttamente o indirettamente, rappresentino la maggioranza degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale della Provincia di Caserta nonché la maggioranza della popolazione anagrafica degli stessi.

I componenti, nominati dall'Assemblea, dovranno essere scelti tra i Legali Rappresentanti o loro Delegati, scelti tra gli Amministratori o dipendenti dei rispettivi Enti Locali dell'Ambito provinciale.

23.21 Il Comitato di Controllo Analogo collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, cui spetta l’elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella traduzione degli obiettivi strategici in materia

23.22 La composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato sono definite in apposito patto parasociale sottoscritto dai Soci che assicura la rappresentanza di tutti i Soci titolari di quote minoritarie necessaria per il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, lettera a), D.lgs. n. 50/2016.

Il Comitato può chiamare in audizione gli organi di amministrazione e controllo della Società.

**TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

**ART. 24 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

24.1 Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 commi 2 e 3 del D.lgs. 175/2016 e successive modificazioni, la Società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, compreso il Presidente. I componenti dell’organo amministrativo sono rappresentativi di tutti i Soci ed esercitano il proprio mandato in rappresentanza e nell’interesse di tutti i Soci.

24.2 L'organo di amministrazione viene nominato dall'Assemblea ed è rieleggibile, nel rispetto di quanto di seguito previsto. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.lgs. 175/2016: salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La maggioranza degli amministratori deve essere designato dal Comitato di Controllo Analogo.

Nel rispetto di quanto sopra:

-i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere idonei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia. In particolare, la carica di Consigliere non può essere ricoperta da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) ricadono nelle previsioni di cui all'articolo 12 del D.lgs n. 39/2013 e di cui all'articolo 5 comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012;

- quanto ai requisiti di professionalità, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere a) quale titolo di studio la Laurea Magistrale o equipollente in materie giuridico/economiche; b) una comprovata esperienza in attività di gestione e amministrazione di società private, partecipate e/o a controllo pubblico;

24.3 Non possono essere nominati né Amministratore Unico né componenti del Consiglio di Amministrazione:

\* coloro che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica di Amministratore Unico o di componente del C.d.A.

24.4 Oltre all'eventuale compenso stabilito in base all'art.31 del presente Statuto agli Amministratori spetta anche il rimborso delle spese sostenute al loro ufficio, nell'osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente.

24.5 L'Organo Amministrativo resta in carica per tre esercizi, e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, salvo dimissioni o revoca per giusta causa da parte dell'Assemblea, è fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine inferiore a tre esercizi per la durata in carica dell'Organo Amministrativo stesso. In caso di organo collegiale, se per qualunque motivo nel corso del mandato venissero a mancare uno o più componenti dell’Organo Amministrativo, gli altri Amministratori provvedono alla cooptazione ai sensi dell'art.2386 c.c. Gli Amministratori cooptati rimangono in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà alla integrazione del Consiglio di Amministrazione.

24.6 Laddove però, nel corso del mandato, venisse a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea dovrà considerarsi decaduto l'intero Organo Amministrativo.

24.7 Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia anche Amministratore Delegato e lo stesso, per qualsiasi ragione, venga a mancare, il Consiglio sarà da considerare parimenti decaduto.

24.8 Sia nel caso del 24.6. che del 24.7 la cessazione degli Amministratori avrà effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo sia stato ricostituito ad opera dei Soci. A tale scopo gli Amministratori rimasti in carica avranno l’obbligo di convocare urgentemente l’Assemblea affinché possa procedere alla nomina, qualora essi non provvedano, dovrà farlo il Presidente del Collegio Sindacale. Nel frattempo l’Organo Amministrativo decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

24.9 In ogni caso, per quel che concerne la nomina e la sostituzione dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 assicurando, per l'effetto, al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti l'organo.

**ART. 25 - INCARICHI E DELEGHE DI POTERI**

25.1 All'Organo amministrativo sono riconosciuti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge o di Statuto nel rispetto della disciplina del controllo analogo di cui alla vigente normativa ed allo Statuto.

25.2 L’organo amministrativo deve attenersi, nell’attuazione dei suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall’Assemblea attraverso le forme di controllo analogo previste nel presente Statuto e nel patto parasociale sottoscritto dai Soci, provvedendo all'attuazione del Programma annuale di attività di cui all'articolo 14 del presente statuto.

25.3 In caso di organo collegiale, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente, ed un eventuale vice Presidente la cui carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, come previsto dalla normativa vigente (articolo 11, comma 9, lettera b, D. Lgs. 175/2016).

25.4 In caso di organo collegiale, il consiglio di amministrazione, nel caso lo ritenga necessario, può attribuire ad un solo amministratore deleghe di gestione, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea determinandone le singole attribuzioni, i poteri e l’eventuale compenso, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 comma 9 lett. a) del D. Lgs. 175/2016.

25.5 È fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

25.6 È fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

**ART. 26 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

26.1 Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno i due terzi dei suoi componenti, o da Sindaci.

26.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con PEC, lettera raccomandata, con telegramma, fax da spedirsi a ciascun amministratore e a ciascun membro del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima; l’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

26.3 Il Consiglio d'Amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti nonché il Collegio Sindacale.

26.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

\* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

\* che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

\* che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione e d’intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione;

\* che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di C.d.A. totalitario) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.

**ART. 27 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO**

27.1 Per la validità della costituzione del Consiglio d'Amministrazione, ove regolarmente convocato, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

27.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto dei rappresentanti con delega per la gestione della Società.

27.3 Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono constare del libro delle decisioni degli Amministratori.

**ART. 28 - POTERI E INCARICHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

28.1 All'Organo Amministrativo spettano i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quello che la legge od il presente statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea dei Soci.

28.2 In particolare, l'organo amministrativo provvede, in particolare a:

a) elaborare, con cadenza di regola triennale, proposta di "Programma Pluriennale dell'attività societaria" da sottoporre, previo parere vincolante del Comitato, all'approvazione dell'Assemblea, in cui recepire le scelte strategiche degli Enti Soci;

b) formulare la proposta di Bilancio di Previsione e di "Programma annuale delle attività", da sottoporre, previo parere vincolante del Comitato, all'approvazione dell'Assemblea. A mezzo di detti documenti sono, di anno in anno, definiti gli indirizzi e le linee operative volte ad attuare le scelte strategiche individuate dall'Assemblea e contemplate nel "Programma Pluriennale dell'attività societaria". Nel "Programma annuale delle attività" sono fissati i criteri generali per l'organizzazione aziendale e per l'uso ottimale delle risorse umane e finanziarie, disponibili e da acquisire, nonché le linee essenziali delle politiche di miglioramento e potenziamento dei servizi;

c) predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio, da sottoporre, previo parere vincolante del Comitato, all’approvazione dell’Assemblea, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e della relazione sull'andamento del-la gestione sociale;

d) elaborare annualmente, contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, richiesta dall’art. 6 del D.lgs. 175/2016, da sottoporre, previo parere vincolante del Comitato, all’approvazione dell’Assemblea, in cui dar conto dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli altri strumenti integrativi del controllo esercitato dagli Enti Soci;

e) approvare le convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi;

f) definire le tariffe, fermo restando l’approvazione dell’assemblea per quelle proposte ai Soci per la fruizione di specifici servizi offerti

g) approvare gli atti di tipo regolamentare che dovessero risultare opportuni per il buon andamento dell'attività societaria, nonché lo schema dei contratti ad uso plurimo e ripetuto nel tempo e lo schema dei contratti volti a vincolare la Società per un periodo eccedente i tre anni;

h) realizzare gli atti conseguenti e necessari, se previsti dal programma pluriennale, per l'assunzione di personale;

i) adottare strumenti regolamentari che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità nell’affidamento di lavori, di forniture, di beni e servizi ed incarichi professionali (nonché nelle procedure selettive del personale da assumere) che siano rapportati a quelli previsti dalla normativa vigente, previa approvazione dell’Assemblea;

l) nominare, sulla base degli indirizzi definiti dall’Assemblea, un Direttore generale attingendo in via prioritaria al personale interno della Società con adeguato profilo professionale, attribuendogli con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, poteri, prerogative e obiettivi;

m) nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del presente Statuto e ne dà informativa al Comitato;

n) adottare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza”, elaborato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l’Organo di controllo e con il Comitato.

L’Organo di amministrazione propone alla preventiva approvazione all’Assemblea le operazioni commerciali di particolare rilevanza e strategicità per la Società nonché di quelle industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, rientranti nella straordinaria amministrazione, ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Nel caso dai programmi di valutazione del rischio elaborati nell’ambito della relazione sul governo societario emergano indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo è tenuto ad adottare senza indugio, previa tempestiva informazione agli Enti Soci ed al Comitato, i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della situazione, a correggerne gli effetti e ad eliminarne le cause.

La mancata informazione ed adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Nel caso l’Organo di Amministrazione ravvisi nel corso della gestione un andamento economico che si discosti in modo rilevante dalle previsioni iniziali, è tenuto tempestivamente ad informare il Comitato.

o) nominare uno o più procuratori legali per determinati atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le competenze;

p) stabilire la remunerazione degli Amministratori dotati di particolari cariche, nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci secondo quando previsto al successivo art. 31;

q) provvedere alla redazione, presentazione e discussione dei documenti previsti dal presente statuto per consentire ai Soci il sistema di controlli di cui al successivo art. 32;

r) istituire, conformemente al disposto dell'articolo 6, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 175/52016, un Ufficio di controllo interno che è tenuto a collaborare con l'organo di controllo societario, istituendo specifici flussi informativi in base ai quali trasmettere periodicamente apposite relazioni sulla regolarità ed efficienza della gestione;

s) adottare codici di condotta propri o adesione a codici di condotta collettivi, aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei principali stakeholders, tra cui consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 lettera c), del D. Lgs. 175/2016;

t) adottare programmi di responsabilità sociale di impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione UE, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 lettera d), del D. Lgs.175/2016.

**ART. 29 – DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE TECNICO ED AMMINISTRATIVO**

29.1 L’organo amministrativo, sulla scorta delle linee di indirizzo impartite dall’assemblea dei soci, può nominare nel rispetto e nei limiti delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, attribuendo loro mandato di responsabilità e compenso.

29.2 Il direttore generale, se nominato, rimane in carica tre anni, rinnovabili. Sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive dell’Organo Amministrativo, in esecuzione delle deliberazioni degli organi del-la Società perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Al direttore generale compete la predisposizione degli strumenti programmatori della Società; egli sovrintende l’attività gestionale del personale e risponde per gli obiettivi assegnati. Possono essergli conferite procure ed ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici.

**ART. 30 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

30.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale spettano all'amministratore unico o in caso di organo collegiale al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati se nominati.

30.2 L'amministratore unico o in caso di organo collegiale, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e/o gli Amministratori Delegati potranno delegare il compimento di uno o più atti a terzi nelle idonee forme di legge.

**ART. 31 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

31.1 L'Assemblea, acquisito il preventivo parere vincolante del Comitato, delibera i compensi spettanti agli Amministratori, anche di quelli investiti di particolari cariche ed a tal fine potrà deliberare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, lasciando al Consiglio d’Amministrazione la suddivisione dell'importo tra gli stessi, nell'osservanza dei limiti previsti delle leggi vigenti.

31.2 I compensi spettanti agli amministratori sono determinati tenendo conto di quanto stabilito nell’Orientamento reso ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 10.06.2019.

**TITOLO V**

**COLLEGIO SINDACALE E REVISORE**

**ART. 32 - CONTROLLO LEGALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

32.1 L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, la qualità di componente del Collegio Sindacale costituisce, di per sé, adesione al presente Statuto.

32.2 A pena di decadenza non possono essere eletti alla carica di Sindaco coloro che presentano le cause d’ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c., nonché del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 e del D. Lgs n. 39/2013. Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 2399 c.c. viene espressamente previsto che non possono essere nominati Sindaci della Società i Consiglieri e gli Assessori dei Comuni soci in carica ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

32.3 Ai sensi dell'art. 2403 comma 1 il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre i componenti del Collegio Sindacale possono compiere atti di ispezione e di controllo, anche individualmente, chiedere notizie agli Amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari. Il Collegio Sindacale informa l’Assemblea redigendo la relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2. In questo caso il Collegio Sindacale può avere la composizione di cui all'art. 2397 comma 2.

32.4 La revisione legale dei conti sugli atti della società è affidata ad un Revisore legale o ad una Società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che esercita le funzioni e redige la relazione di cui all'art. 14 del D. Lg. 39/2010 e, ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lg 175/2016.

32.5 La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.

32.6 Il libro del Collegio Sindacale nonché quello della revisione legale potrà essere tenuto anche presso gli uffici amministrativi della Società.

32.7 In ogni caso, per quel che concerne la nomina e la sostituzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, articolo 2, comma 1, assicurando, per l’effetto, al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti l'Organo; i membri supplenti del Collegio Sindacale debbono essere necessariamente di genere diverso, onde consentire l’applicazione di quanto statuito dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, articolo 2, comma 5.

**TITOLO VI**

**CONTROLLI ULTERIORI, BILANCIO, DESTINAZIONE UTILI**

**ART. 33 - SISTEMA DEI CONTROLLI ULTERIORI**

33.1 In ossequio alla normativa tempo per tempo vigente, tenuto conto della normativa di diritto singolare e speciale cui è assoggettata, la Società si conformerà al Sistema dei controlli ulteriori che i Soci riterranno opportuno adottare, nei limiti in cui la legge lo consenta.

**ART. 34 – BILANCIO**

34.1 L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

34.2 Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

34.3 Il bilancio è presentato all’Assemblea per l’approvazione ai sensi dell'art. 2364 comma 2 del Codice Civile e dell'art. 14 del presente Statuto.

34.4 Il bilancio all’atto della presentazione in assemblea potrà essere certificato da una primaria società di revisione iscritta all’apposito albo, salvo ricorrano condizioni che lo rendano obbligatorio per legge.

**ART. 35 - DESTINAZIONE UTILI**

35.1 L'utile netto, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sarà così destinato:

\* almeno la ventesima parte alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

\* in considerazione della particolare attività svolta dalla Società la restante parte dovrà essere accantonata in apposita riserva.

**TITOLO VII PRESTITI E FINANZIAMENTI**

**ART. 36 – VERSAMENTI**

36.1 I versamenti eseguiti dai Soci alla Società, si convengono in conto capitale ed infruttiferi di interessi e non potranno essere restituiti senza formale delibera dell'Assemblea. La Società potrà ricevere finanziamenti dai Socio con obbligo di restituzione, il tutto in piena conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 1 settembre 1993 n.385 e delle sue norme e/o circolari attuative, modificative ed integrative.

**TITOLO VIII**

**SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA COMPROMISSORIA, DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 37 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE**

37.1 La Società si scioglie per le cause previste ai numeri dall'1 (uno) al 6 (sei) incluso dell'art. 2484 del Codice Civile.

37.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

**ART.38 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

38.1 Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i Soci o fra i Soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ovvero solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri che giudica ritualmente secondo diritto. Gli arbitri vengono nominati dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su istanza della parte più diligente.

**ART. 39 - NORMA FINALE**

39.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia e quanto stabilito dal D. Lgs 175/2016.